

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3561 del 28/09/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CECCARELLI GIULIO S.R.L. con sede legale in Comune di Longiano, Via Della Frasca n. 7. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a ricevimento, lavorazione e stoccaggio prodotti ortofrutticoli sito in Comune di Longiano, Via Della Frasca n. 7
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3676 del 27/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno ventotto SETTEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CECCARELLI GIULIO S.R.L. con sede legale in Comune di Longiano, Via Della Frasca n. 7. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito a ricevimento, lavorazione e stoccaggio prodotti ortofrutticoli sito in Comune di Longiano, Via Della Frasca n. 7.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Longiano in data 19/04/2016 acquisita al Prot. Com.le 5103 del 20/04/2016 e da Arpa al PGFC/2016/5888 del 22/04/2016, da **CECCARELLI GIULIO S.R.L.** nella persona di Andrea Bartoli, in qualità di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Longiano, Via Della Frasca n. 7, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento adibito a ricevimento, lavorazione e stoccaggio prodotti ortofrutticoli sito in Comune di Longiano, Via Della Frasca n. 7, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 24/05/2016 Prot. Com.le 6680, acquisita al PGFC/2016/7903 del 25/05/2016, formulata dal SUAP del Comune di Longiano ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta integrazioni;

Considerato che in data 15/06/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Longiano la documentazione richiesta, acquisita al Prot. Com.le 7610 ed al PGFC/2016/9009 del 17/06/16;

Preso atto che, in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 11262 del 14/09/2016, acquisita al PGFC/2016/13575, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Longiano ha comunicato quanto segue: *“si prende atto del parere favorevole reso da Arpa e acquisito al prot. comunale n. 7875 del 21.06.2016 sulla valutazione di impatto acustico e si fa proprio, con il quale non si evidenziano superamenti dei limiti di legge.”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Nulla osta Prot. Com.le 11261 del 14/09/2016, acquisito al PGFC/2016/14087 del 23/09/2016, con il quale il Responsabile Servizi Tecnici del Comune di Longiano ha rilasciato nulla osta per l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni impartite da HERA S.p.A. con parere prot. 99756 del 07/09/2016;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e relativa planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Precisato che il presente provvedimento sostituisce, il seguente titolo abilitativo, per il quale la ditta richiede rinnovo e voltura, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, rilasciata dal Comune di Longiano con Atto n. 54 Prot. Com.le 9222 del 27/08/2012;

Ritenuto, sulla base delle istruttorie agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **CECCARELLI GIULIO S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Longiano;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo al Comune di Longiano ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa da Cristina Baldelli ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **CECCARELLI GIULIO S.R.L.** (C.F./P.IVA 00142540400) nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale in Comune di Longiano, Via Della Frasca n. 7, **per l'insediamento adibito a ricevimento, lavorazione e stoccaggio prodotti ortofrutticoli sito in Comune di Longiano, Via Della Frasca n. 7.**
2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**“ALLEGATO A e relativa Planimetria”**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Longiano e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di

ordinanza in capo al Comune di Longiano ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, Cristina Baldelli attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Longiano per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad Hera S.p.A. e al Comune di Longiano per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	CECCARELLI GIULIO SRL
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA DELLA FRASCA, 7 - LONGIANO
Destinazione d'uso dell'insediamento	Lavorazione ortofrutta
Potenzialità dell'insediamento	480 mc/anno
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
Ricettore dello scarico	Fognatura nera 'tipo A'
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Vasca di decantazione/disoleatore
Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. BASTIA, VIA RUBICONE DX 1950 FIUMICINO SAVIGNANO SUL RUBICONE

PRESCRIZIONI

Lo scarico di acque reflue industriali, con le caratteristiche di cui sopra, è autorizzato nel rispetto delle seguenti prescrizioni impartite da HERA S.p.A. con parere Prot. 99756 del 07/09/2016:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici), unicamente gli scarichi derivanti da: **lavaggio prodotti ortofrutticoli e spurghi compressore**.
- 2) Non è ammesso in fognatura alcuno scarico derivante dal sistema di sbrinamento delle celle frigorifere e/o condensatore evaporativo (impianto a ciclo chiuso). Qualsiasi altro scarico prodotto all'interno dello stabilimento e non compreso al punto 1), non potrà essere scaricato in fognatura ma dovrà essere smaltito ai sensi della normativa vigente.
- 3) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 4) Il volume di scarico massimo, ammesso in fognatura nera, non deve superare i **480 mc/anno**.
- 5) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a eliminare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 6) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - sifone 'Firenze'** dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - vasca di decantazione con filtro refill da mc 6,5** (sulla linea di scarico delle acque di lavaggio dei prodotti ortofrutticoli);
 - disoleatore con filtro a coalescenza da mc 3,5** (sulla linea di scarico degli spurghi compressore);

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.

- 7) La rete fognaria di collegamento degli scarichi dell'edificio, alla fognatura esistente in proprietà privata sul retro della Via Emilia Levante, è da considerarsi a tutti gli effetti privata.
- 8) Le griglie a pavimento locale lavorazione, la cui linea di scarico risulta sprovvista di idoneo pretrattamento, non potranno in alcun modo raccogliere scarichi di acque reflue industriali.
- 9) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 10) HERA può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 11) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 12) A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.
- 13) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 14) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 15) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
- 16) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 17) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

ALLEGATO: Planimetria della rete fognaria tavola 8C – giugno 2016.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.